TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO I

A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'articolo 14 comma 15 e seguenti, della Legge 21 dicembre 1999 n.526, e ai sensi dell'articolo 2602 del Codice Civile è costituito un consorzio volontario che assume la denominazione:

"Consorzio di Tutela Limone Costa d'Amalfi I.G.P." ARTICOLO II

Il Consorzio ha la sede sociale in Maiori alla corso Reginna, nr.71.

Lo stesso Consorzio può istituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sedi operative provinciali e/ o regionali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale ed estero.

ARTICOLO III

La durata del Consorzio è fissata in anni cinquanta e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO IV

- Il Consorzio, non persegue scopo di lucro.
- Il Consorzio ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP "Limone Costa d'Amalfi":
- a) promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP "Limone Costa d'Amalfi":
- b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- c) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP "Limone Costa d'Amalfi", anche attraverso l'informazione del consumatore;
- d) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato e svolgere compiti consultivi relativi alla IGP "Limone Costa d'Amalfi";
- e) promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità del presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all'art. 15 del Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e ss. Modifiche;
- f) costituire, detenere ed utilizzare, a tutti i fini previsti dal presente Statuto, il marchio consortile;
- g) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità

- h) tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia ed all'estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati, indebitamente, abusivamente o illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura IGP "Limone Costa d'Amalfi, il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della IGP "Limone Costa d'Amalfi", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente o il consumatore;
- i) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza, la diffusione della IGP "Limone Costa d'Amalfi", nonché delle sue caratteristiche di qualità, svolgendo, ovunque, apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
- j) operare la scelta dell'organismo di controllo, pubblico o privato autorizzato ai sensi del Reg. (UE)n. 1151/2012;
- k) Collaborare nell'attività di vigilanza con Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del DM del 12 ottobre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'articolo 14 comma 15, lettera d) della Legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nell'attività di vigilanza;

Richiedere benefici previsti dalla Regione, dallo Stato e dalla UE.

Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fideiussioni, avalli e garanzie. Inoltre il. Consorzio, nell'ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

Favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare facilitare, anche direttamente, la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all'affermazione della IGP" Limone Costa d'Amalfi";

Supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

Assiste i Soci in ogni questione di interesse comune;

Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP "Limone Costa d'Amalfi" o ad accrescere la rinomanza e la conoscenza;

Intraprende qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

ARTICOLO V

La zona di produzione e di confezionamento della IGP "Limone

produzione.

TITOLO II SOCI ARTICOLO VI

Possono essere ammessi produttori agricoli, confezionatori ed imprese di lavorazione, così come definiti dal DM 12 aprile 2000 e successive modifiche, inseriti nel sistema di controllo dell'I.G.P. L'accesso al Consorzio è consentito anche in forma associata purché su specifica delega dei singoli.

Tale delega specifica non è richiesta solo nell'ipotesi di Cooperative di primo grado.

Ai fini della rappresentanza negli organi del Consorzio i soci sono raggruppati in tre categorie così individuate nella filiera:

- 1) produttori agricoli, per una quota pari al 66%
 (sessantasei per cento):
- 2) confezionatori, per una quota pari al 17% (diciassette per cento);
- 3) imprese di lavorazione, per una quota pari al 17% (diciassette per cento).

ARTICOLO VII

Le imprese che intendono aderire dovranno presentare i seguenti documenti:

- a) domanda di ammissione "redatta dal Consorzio";
- I singoli produttori agricoli e le cooperative, confezionatori e le imprese di lavorazione aderenti devono presentare idonea iscrizione al sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

ARTICOLO VIII

Sulle domande di ammissione redatte su apposito modulo ove siano indicati tutti gli elementi necessari, decide il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

ARTICOLO IX

Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una quota di ammissione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza del Consorzio aumentino la rispettiva quota sociale

ARTICOLO X

I consorziati perdono la qualità di socio per recesso, decadenza ed esclusione. Il consorziato può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio per i seguenti motivi: per giusta causa, per cessata produzione e per il trasferimento dell'attività in altro luogo. In tal caso risponderà nei confronti del Consorzio per le obbligazioni assunte nel

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non abbia eseguito il pagamento della quota sociale e/o gli altri versamenti previsti. La decadenza è deliberata dopo che siano trascorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviata dagli Amministratori a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec.

L'esclusione può essere comminata al socio che abbia commesso infrazioni allo statuto, al regolamento approvato dal Mi.P.A.F. e al disciplinare di produzione approvato in ambito europeo o che comunque abbia agito in maniera da arrecare danni al Consorzio e alla categoria di appartenenza.

ARTICOLO XI

Contro le deliberazioni di cui all'art.8 e quella di esclusione a norma dell'art. 10, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento al Collegio dei Probiviri (se nominato) che decide inappellabilmente senza pregiudizio dell'eventuale ricorso giurisdizionale.

ARTICOLO XII

La perdita della qualità di socio, di cui all'art. 10, da qualunque motivo dipenda, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati e la quota di partecipazione accresce proporzionalmente quella degli altri (articolo 12609 C.C.).

TITOLO III PATRIMONIO

SOCIALE - AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO ARTICOLO XIII

- Il patrimonio del Consorzio è costituito:
- a) dal fondo consortile, che è variabile ed è formato da quote del valore minimo di Euro 5,00 (cinque/00);
- b) dalla riserva ordinaria, costituita dalla quota dei residui attivi, di cui all'art. 15 e della quota di ammissione fissata dal Consiglio di Amministrazione. Per i primi due esercizi sociali la tassa di ammissione è determinata nella misura che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta di ogni anno;
- c) dalle riserve straordinarie, costituite a copertura di particolari rischi;
- d) da ogni cespite che pervenga a qualsiasi titolo al Consorzio e nei limiti di cui all'art. 14 della legge 526/99;
 e) da ogni contributo che dovesse pervenire da Enti e/ o da privati.

ARTICOLO XIV

L'esercizio sociale va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ciascuno anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consortile previo esatto inventario da compilarsi con

ARTICOLO XV

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno attribuiti a fondi di riserva.

ARTICOLO XVI

- I costi derivanti dalle attività attribuite, ai sensi dell'art. 14, comma 15 e 16 della legge 526/99 e sue modifiche ed integrazioni sono determinati dal competente organo consortile, e sono posti a carico:
- a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio, per una quota complessiva rispettivamente del 66%, per i produttori agricoli, del 17% (diciassette per cento) per i confezionatori, del 17% (diciassette per cento) delle imprese di lavorazione;
- b) dei soggetti, anche se non aderenti al consorzio, appartenenti alle categorie individuate dall'art. 4 del D.M. 61413 del 12 aprile 2000, con le percentuali previste dal punto a).
- Il tutto così come previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 410 del 12 settembre 2000, che qui si intende interamente riportato.

ARTIÇOLO XVII

Il Regolamento Interno, è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci e dal Ministero per le politiche Agricole e Forestali e disciplina:

Condizioni e modalità di ammissione dei soci;

Diritti ed obblighi dei consorziati;

Modalità di presentazione delle liste per le votazioni in Assemblea;

Compiti ed attribuzione del Direttore Generale e del personale, se nominato dal CDA;

Partecipazione dei soci alle spese per il funzionamento del Consorzio;

Ogni altro aspetto della vita del Consorzio cui fanno riferimento i singoli articoli del presente Statuto e non meglio specificati negli stessi;

Altri aspetti dell'attività del Consorzio, compreso quelli tecnico-operativi non espressamente citati negli articoli del presente Statuto.

Il Regolamento Interno acquista efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

TITOLO IV ORGANI DEL CONSORZIO ARTICOLO XVIII

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Revisore.

f) Il Collegio dei Probiviri (se nominato) -

ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO XIX

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all'organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviare ai soci, anche a mezzo raccomandata a mano, fax, e-mail, pec, pubblicazione nelle sedi o affissione pubblica almeno sette giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché della data dell'eventuale seconda convocazione.

ARTICOLO XX

L'assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno, e quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Revisore o da tanti soci che rappresentino almeno il 40% (trenta per cento) del totale dei soci.

In tale ultimo caso se gli Amministratori o, in loro vece, il Revisore, non provvedano, la convocazione è ordinata a norma dell'ultimo comma dell'art. 2367 del C.C.

- E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:
- a) l'approvazione del bilancio annuale;
- b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione:
- e) l'elezione del Revisore e del Collegio dei Probiviri (se nominato):
- d) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio, riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- e) la determinazione degli eventuali compensi agl: Amministratori;
- f) approvare il regolamento interno, sottoposto all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Quando particolari esigenze lo richiedono, a giudizio e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO XXI

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che

rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei voti validi.

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

ARTICOLO XXII

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e delibera:

Sulle modifiche dello statuto;

- b) sulle modifiche del disciplinare di produzione; tale modifica dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- c) sulla proroga della durata del Consorzio;
- d) sulla variazione della sede;
- e) sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
- f) sulla nomina e poteri dei liquidatori.
- Le modifiche dello statuto deliberate devono essere approvate dal MIPAAF.
- L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/ o rappresentati.
- In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti e/o rappresentati.

ARTICOLO XXIII

Ciascun consorziato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.


Qualora il consorziato svolga contemporaneamente l'attività produttiva di produttore agricolo, confezionatore e/o di impresa di lavorazione, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma di singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata. Detto valore rappresenterà il peso di ogni singola categoria per il periodo di tempo considerato. Il tutto nel rispetto dell'art. 5 e 6 del D.M. del 12 aprile 2000.

In caso di malattia o altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante delega scritta.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di quindici.

ARTICOLO XXIV

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza l'Assemblea può nominare il Presidente scegliendolo tra i consiglieri presenti.



L'Assemblea nomina il Segretario anche fra i non soci. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dal Notaio, se è richiesta la sua presenza.

Il Verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO XXV

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO XXVI

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 (sei) a 12 (dodici) membri. Gli amministratori vengono eletti: il 66% (sessantasei per cento) da scegliersi nell'ambito dei produttori agricoli; il 17% (diciassette per cento) nell'ambito dei confezionatori ed il restante 17% (diciassette per cento) sarà scelto nell'ambito delle imprese di lavorazione.

Il tutto così come disposto dagli articoli 3 e 4 del D.M. 12 aprile 2000 e ciò al fine di garantire una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori agricoli, dei confezionatori e delle imprese di lavorazione nella filiera produttiva interessata alla I.G.P.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge il Presidente e un Vicepresidente e ne stabilisce i poteri.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili, sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

ARTICOLO XXVII

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, quando lo reputi necessario, oppure su domanda motivata di almeno due terzi dei consiglieri o dal Revisore.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi a mezzo telegramma, raccomandata a mano, fax o e-mail e pec in modo che i consiglieri effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono valide quando intervenga la maggioranza dei membri e possono tenersi anche attraverso l'ausilio di strumenti tecnologici, quali la videoconferenza o altro mezzo funzionale allo svolgimento legittimo dei lavori

Ai sensi dell'art. 2 della legge 28 luglio 2016 nr.154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato, si procederà all'elezione dei candidati nella lista e/o in ciascuna delle

situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri oppure quando si tratti di questioni od affari in cui qualcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o il Revisore abbia interesse diretto. Il consigliere o il Revisore interessato personalmente nelle questioni che si discutono deve astenersi dal voto.


A parità di voto, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede; nelle votazioni segrete, la parità comporta reiezione della proposta. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.

ARTICOLO XXVIII

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea gli altri provvedono alla sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 c.c.

- I consiglieri nominati devono rappresentare la stessa categoria dei consiglieri sostituiti.
- I consiglieri così nominati, restano in carica fino alla prima Assemblea successiva.
- Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
- Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- Il revisore controllerà l'amministrazione del Consorzio e vigilerà sull'osservanza della Legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità del Consorzio, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e perdite, alle risultanze dei libri e/o delle scritture contabili. Ad esso è devoluto il controllo contabile.
- Il Revisore deve anche:
- a) accertare che la valutazione del patrimonio consortile venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- b) accertare almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio nonché quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti, anche individualmente;
- d) intervenire all'adunanza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

ARTICOLO XXIX



di eleggere al suo interno nella prima seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il vicepresidente; curare l'esecuzione di tutti i deliberati della Assemblea; Fornire i bilanci del Consorzio;

Predisporre il Regolamento interno, sottoporlo all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci successivamente sottoporlo all'approvazione del Mi.P.A.F. Contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati ed istituti di credito, sempreché se ne manifesti la necessità; Assumere e licenziare il direttore ed impiegati con giusta motivazione, fissarne la retribuzione e le mansioni, sempre nei limiti e nel rispetto dell'art.14 della legge 526/99; Deliberare sulla locazione di immobili e sull'acquisto dei macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quanto altro necessario per il conseguimento degli scopi consortili ed il buon funzionamento dello stesso, sempre nei limiti e nel rispetto dell'art. 14 della legge 526/99; Organizzare i servizi ispettivi e di vigilanza, anche a

mezzo di propri funzionari;

Deliberare sulla nomina di procuratori ad litem o ad negotium;

Deliberare su tutte le operazioni finanziarie commerciali od immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, comprese quelle ipotecarie con la facoltà di assentire all'iscrizione ed alle cancellazioni ipotecarie, esonerando il Conservatore delle ipoteche da responsabilità;

Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

Vigilare sulla tenuta dei libri sociali e di quelli sussidiari della contabilità;

Predisporre un apposito regolamento interno, da sottoporre preventivamente alla approvazione del Mi.P.A.F., per il funzionamento economico e finanziario;

Fare quanto altro ad esso demandato per legge e che non sia espressamente per disposizioni di legge o del presente statuto, riservato all'Assemblea.

ARTICOLO XXX

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente il Consorzio in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualsiasi genere presso ogni autorità, ente o persona con facoltà di transigere e conciliare anche in materia di imposta e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie anche ad enti pubblici e di provvedere a quanto altro occorre per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di guesti, da un consigliere

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- Il Collegio dei Probiviri (se nominato) sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.
- Il Consorzio e i soci rimetteranno alla decisione del Collegio dei Probiviri (se nominato) tutte le controversie che, comunque, riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle delibere legalmente prese dagli Organi Collegiali competenti, escluse quelle di cui agli artt. 2377, 2378, 2394, 2408 e 2409 del CC.
- I probiviri decidono su tutte le questioni attribuite loro dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, nonché su tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci ed il Consorzio in merito all'interpretazione delle norme statutarie ed alla applicazione del regolamento interno e su tutti gli altri problemi che venissero loro sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.
- Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o da quelle di notifica dell'atto che determina la controversia. I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli compositori, sentite le parti interessate, con dispensa da ogni formalità, ai sensi dell'art. 822 C.P.C.
- Le loro decisioni sono portate a conoscenza delle parti interessate a mezzo lettera raccomandata da spedire entro dieci giorni dalla data della decisione.

Le decisioni dei Probiviri sono definitive.

ARTICOLO XXXI

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e revisore, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise, su indicazione espressa dai soci o da un Collegio Arbitrale, composto da 3 (tre) membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Salerno, che determinerà anche i compensi spettanti agli arbitri, oltre le spese debitamente documentate. Gli arbitri giudicheranno senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione; o potrà, comunque, essere adita l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Tribunale di Salerno.

ARTICOLO XXXII

Il Consorzio si intende sciolto di diritto nei casi previsti dal c.c. L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento del Consorzio con la maggioranza prevista



L'assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio deve provvedere alla nomina dei liquidatori, da scegliersi eventualmente anche tra i soci e/o rappresentanti di soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO XXXIII

Nel caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio consortile, salvo rimborso del capitale effettivamente versato ai soci, deve essere devoluto a favore della cooperazione agricola del Mezzogiorno, secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea.

ARTICOLO XXXIV

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, delle leggi, decreti e delle leggi speciali in materia.

